

Impugnazione proposta l'11 aprile 2014 dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014, cause T-604/11 e T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-182/14 P)

(2014/C 223/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (rappresentanti: A. Nordemann, M.C. Maier, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 4 febbraio 2014, per quanto concerne la causa T-292/12;
- rinviare, eventualmente, la causa al Tribunale;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente a sostegno del suo ricorso di impugnazione deduce un motivo unico, fondato sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

Precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:

- 1) per non aver tenuto conto, o neanche menzionato, nell'ambito di una valutazione globale, che il marchio anteriore, MAGNET 4, contiene il numero «4»;
- 2) per aver considerato, ai punti 22 e 25 della sua sentenza, l'elemento MAGNET come elemento dominante del marchio anteriore, MAGNET 4;
- 3) per aver applicato, al punto 25, diversi criteri nella valutazione delle somiglianze fonetiche e visuali dei segni MAGNET 4 e MAGNEXT;
- 4) per non aver tenuto conto, al punto 35, nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, dell'interdipendenza dei fattori rilevanti, in particolare il basso livello distintivo del marchio anteriore, MAGNET 4, l'assenza di somiglianza concettuale tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT e il debole grado di somiglianza fonetica e visuale dei segni;
- 5) per non aver fornito motivazioni sostanziali, al punto 35, sull'esistenza di un rischio di confusione tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2014 — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.

(Causa C-188/14)

(2014/C 223/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid

Parti

Ricorrente: Juan Pedro Ludeña Hormigos

Convenuto: Banco de Santander, S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'articolo 22, paragrafo 1, della legge 16/2009 del 13 novembre 2009 relativa ai servizi di pagamento, in quanto consente a un ente bancario di imporre e/o aumentare il costo dei servizi modificando le condizioni inizialmente pattuite.
- 2) Se costituisca una protezione sufficiente per l'utente la possibilità di porre termine al contratto senza oneri.
- 3) Se siano valide le clausole contrattuali convenute tra le parti che contemplano le possibilità previste dall'articolo citato nella prima questione.
- 4) Infine, in caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se il termine di preavviso di due mesi sia compatibile con la normativa dell'Unione.

Ricorso proposto il 16 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-190/14)

(2014/C 223/05)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo pubblicato i piani di gestione definitivi dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2009, non avendo inviato copia degli stessi alla Commissione entro il 22 marzo 2010 e, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁾;
- condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Danimarca ha ammesso in più occasioni, recentemente in risposta al parere motivato complementare della Commissione del 18 dicembre 2013, che nessuno dei suoi quattro bacini idrografici è attualmente contemplato da un piano di gestione, e che non è stata inviata alla Commissione copia dei piani di gestione definitivi dei bacini idrografici per il periodo di sei anni che termina il 22 dicembre 2015.

La Commissione conclude che la Danimarca è tuttora inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 6, della direttiva. In base alla risposta della Danimarca dell'8 maggio 2013, la violazione dell'articolo 13 della direttiva proseguirà presumibilmente fino a maggio 2014 (circa 3 e anni e mezzo oltre il termine impartito). Inoltre, secondo la Commissione la Danimarca non ha ancora ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ai sensi del quale il termine per informare la Commissione era fissato al 22 marzo 2010.

⁽¹⁾ GU L 327, pag. 1.